

NONCHÉ

- per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'intimata Amministrazione a provvedere alla assunzione della ricorrente nell'area degli Operatori ex C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, prima fascia economica di accesso;
- per l'accertamento in capo all'interessata dei requisiti di legge per l'assunzione e/o la carenza di motivazione della sua esclusione, emettendo per l'effetto i conseguenti provvedimenti di condanna della P.A. all'assunzione e/o costitutivi del rapporto di lavoro, al fine della immissione in servizio della ricorrente, in esecuzione del giudizio di sua idoneità di cui al parere della Commissione esaminatrice;
- per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno in forma equivalente e pari al mancato guadagno, per le retribuzioni mensili, alla data di assegnazione dei posti del distretto della Corte di Appello di Messina, fino all'effettiva immissione in servizio, con le maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione e fatta salva la diversa determinazione di giustizia da parte del Tribunale adito;
- per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

IN FATTO

Il Ministero della Giustizia pubblicava l'avviso *“per l'assunzione di n. 249 unità di personale disabile nell'area degli Operatori ex C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali-triennio 2019, 2021, prima fascia economica di accesso, già Area prima, profilo professionale dell'Ausiliario, prima fascia economica di accesso, del C.C.N.L. 2016/2018, mediante richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi di collocamento mirato territoriali”* (cfr. **doc. 1**).

La procedura in questione prevedeva l'avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, finalizzati all'assunzione di “Commessi giudiziari” (1^ fascia economica di accesso) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari per la quale la ricorrente è stata avviata (cfr. **doc. 1 bis**).

L'odierna ricorrente, infatti, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso, ha manifestato la disponibilità a partecipare alla predetta procedura, allegando la documentazione richiesta (cfr. **doc. 2**).



La ricorrente veniva convocata a sostenere la prova orale, che veniva espletata in data 01.03.2024 (cfr. doc. 3 e doc. 4).

Con nota del 01.03.2024, la Corte d'Appello di Messina comunicava alla ricorrente "l'avvenuto svolgimento con esito positivo della prova di idoneità", inviando alla stessa l'elenco documentazione da produrre all'Amministrazione ai fini dell'assunzione (cfr. doc. 5 e doc. 5bis).

Con atto datato 25 novembre 2024, tuttavia, il Ministero della Giustizia comunicava [REDACTED] [REDACTED] l'esclusione dall'assunzione per mancanza "della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9.5.1944 n. 487 e 35 comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 165" (cfr. doc. 6).

Nello specifico, con il provvedimento gravato in questa sede, il Ministero della Giustizia non ha provveduto all'assunzione [REDACTED] senza alcuna motivazione, considerato che non si comprendono le ragioni che hanno portato l'Amministrazione all'adozione di un simile provvedimento; infatti, nello stesso si legge "in relazione all'avviamento di cui alla Procedura in oggetto, disposto nei confronti della S.V. dal Collocamento mirato di Messina- che per motivi di trasparenza legge in copia conoscenza- spiace comunicare che non è possibile procedere alla Sua assunzione nell'ambito della procedura indicata in oggetto....Occorre pertanto sottolineare che dagli atti pervenuta risulta la presenza di gravi segnalazioni da parte degli organi preposti che escludono il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e 35, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165".

A seguito dell'istanza di accesso agli atti la ricorrente apprendeva della presenza di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria effettuata dalla P.S. di Montecatini Terme (PT) avvenuta nel lontano 2021, della quale la ricorrente sconosceva l'esistenza.

Ciò premesso in fatto, gli atti impugnati sopra descritti sono illegittimi, ingiusti ed erronei, ed invero devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487, E 35, COMMA 6 DEL D.LGS. 30.03.2001, N. 165 E DELL'AVVISO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 241/1990, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO



DEL CONTRADDITTORIO.

Come evidenziato in punto di fatto, il Ministero della Giustizia non ha provveduto all'assunzione della ricorrente sull'erroneo presupposto che la stessa **non fosse in possesso** della “condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e 35, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165”.

Orbene, se è pur vero che l'ente pubblico, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale, può considerare il particolare disvalore dei reati per i quali il candidato può essere escluso, deve dare conto come tali addebiti siano incompatibili con le funzioni da assegnare, infatti, nella fattispecie in esame l'Amministrazione non ha fatto un buon uso del potere discrezionale avendo effettuato una valutazione abnorme, irragionevole e travisando in maniera ingiustificata i fatti.

La vicenda oggetto del giudizio è pacifica in causa sotto l'aspetto fattuale e desumibile dalla documentazione agli atti del presente giudizio.

Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento va, innanzitutto, richiamato l'Avviso del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio III - Concorsi e Inquadramento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 maggio 2023 – 4ª serie speciale, che ha previsto, tra i requisiti per l'avviamento a selezione, il possesso del *“requisito delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall'art.35 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”*.

La citata norma di cui all'articolo 35 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, inoltre, prevede che *“ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni”* e la richiamata norma di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989 53 prevede che: *“per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”* all'uopo dovendosi ricordare che i requisiti *“per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”*



sono indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006 (“Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150”), il quale, al II comma stabilisce che **“sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioniessere di condotta incensurabile” e, al IV comma aggiunge che: “il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile”**.

Da ultimo va ricordato il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al d.P.R. n. 487 del 1994 che, all'articolo 2, prevede che **“... Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”**.

Nell'interpretazione di tale disciplina, la giurisprudenza ha evidenziato - da un lato - la piena legittimità del requisito correlato alle qualità morali del candidato, atteso che la normativa **“attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni”** e – dall'altro - che la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile che appartiene al giudizio discrezionale dell'amministrazione si deve, comunque, fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante, o comunque relativi a rapporti che si riverberano sulla sua persona, tali da non consentire, all'attualità, un giudizio favorevole e che l'esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tenere conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, IV, 12 luglio 2018 n. 4261; Consiglio di Stato IV 06.12.2013 n. 5817; Consiglio di Stato IV 02.03.2012



n. 1213).

La giurisprudenza, peraltro, ha evidenziato che, a fronte della discrezionalità come sopra riconosciuta all'amministrazione il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare, in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la sua contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta (cfr. Consiglio di Stato, IV, 5 marzo 2013, n. 1343; Consiglio di Stato, sentenza n. 6417 del 27/12/2001, secondo cui “*l'esclusione dal concorso per uditore giudiziario per effetto del giudizio negativo circa la “moralità e condotta incensurabili” deve essere basato su fatti concreti ed esternare significativamente la relativa motivazione, facendo emergere cioè l'iter logico giuridico compiuto dall'amministrazione per giungere al grave provvedimento*”).

L'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale così tracciato consente, nella fattispecie in esame, di escludere la legittimità dell'esclusione dall'assunzione della ricorrente per difetto di adeguata motivazione.

Con il provvedimento datato 15 novembre 2025 il Ministero della Giustizia, infatti, ha comunicato alla ricorrente, testualmente, quanto segue: **“In relazione all'avviamento di cui Procedura in oggetto, disposto nei confronti della S.V., dal Collocamento mirato di Messina- che per motivi di trasparenza legge in copia conoscenza- spiace comunicare che non è possibile procedere alla Sua assunzione nell'ambito della procedura indicata in oggetto.... Occorre sottolineare che dagli atti pervenuti risulta la presenza di gravi segnalazioni da parte degli organi preposti che escludono il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e 35 comma 6 del D.lgs 30.3.2001 n. 165”** (cfr. doc.2).

La semplice lettura del provvedimento, sopra riportato, evidenzia, l'assoluta carenza di qualsiasi specifica e concreta indicazione in ordine alle ragioni ostative all'invocata assunzione, in quanto nel mero richiamo agli “*atti pervenuti risulta la presenza di gravi segnalazioni da parte degli organi preposti che escludono il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e 35 comma 6 del D.lgs 30.3.2001 n. 165*” manca il benché minimo riferimento alla natura delle “**fattispecie**” incompatibili con il requisito morale stabilito previsto per l'assunzione in esame.



Né alcun elemento integrativo è desumibile dalla lettura del provvedimento gravato in questa sede: in esso non si indicano ragioni diverse dal richiamo alla presenza di “*gravi segnalazioni da parte degli organi preposti*” che escludono in capo [REDACTED] il requisito in esame.

Nulla, infine viene detto circa la concreta incidenza causale della presenza di fattispecie che escludono in capo alla ricorrente il requisito sulle funzioni che la candidata dovrebbe svolgere ove dovesse essere assunta.

Tra l'altro, il giudizio relativo alle qualità morali compiuto in assenza di uno specifico riferimento alla fattispecie concreta, secondo criteri evidenziati tramite espressa motivazione, consente, in conclusione, di escludere la legittimità dell'esclusione della ricorrente non essendo adeguata motivazione - idonea ad escluderne l'assunzione - il mero richiamo **“alla presenza di fattispecie che escludono, in capo alla S.V., il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e 35, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”**.

Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato e, rilevato che la ricorrente, nell'ambito della procedura in esame, era stata giudicata idonea dalla Commissione esaminatrice, deve ordinarsi alla Amministrazione resistente di costituire il rapporto di lavoro con [REDACTED] nella figura professionale di “Commesso Giudiziario”.

L'Amministrazione resistente, al fine di valutare la posizione dell'odierna ricorrente, prima di procedere alla sua esclusione, avrebbe dovuto svolgere un'attenta istruttoria, facendo anche applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi.

Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immutabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa



ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.

In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “*nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale*” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).

Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di tale principio, **deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali.**

In virtù di tale principio, l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza.

Gli atti impugnati, quindi, meritano di essere annullati.

2). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DELLA PROCEDURA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

La disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato, necessitava di una lettura costituzionalmente orientata, al fine di poterne esplicitare al meglio la *ratio*: la presenza di una “segnalazione” non meglio specificata -che la ricorrente sconosce-, infatti, non consentiva di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e la professionalità di un aspirante “commesso giudiziario”.

La mancata assunzione di una candidata dichiarata idonea, motivata addirittura con riferimento alla mera presenza di una segnalazione, adottata prescindendo del tutto dalla valutazione circa l’esito di tale procedimento, quand’esso - come nella specie - sia favorevole alla candidata, si inserisce in un’ottica di rigida applicazione delle norme: ne deriva una lettura formalistica della documentazione, avulsa dal riscontro oggettivo dei fatti, che si risolve, in ultima analisi, in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Tra l’altro nel decidere la presente controversia, il Tribunale dovrà tenere in considerazione la circostanza che l’Amministrazione resistente, nell’adozione del provvedimento impugnato,



avrebbe dovuto garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del soggetto segnalato, al quale doveva essere data la possibilità di dimostrare la propria estraneità ai fatti, per evitare, che senza alcuna colpa, potesse essere destinatario di un provvedimento che determinasse pesanti conseguenze sulla propria sfera personale, professionale e lavorativa.

Come dimostra il caso in specie, a causa delle modalità con le quali è stata valutata la posizione **██████████** quest'ultima **ha subito e continua a subire un grave ed irreparabile pregiudizio, tra tutti la mancata assunzione per la procedura concorsuale in cui era stata ammessa con profitto**, sulla base di una "segnalazione".

Il provvedimento di esclusione, inoltre, risulta palesemente contraddittorio e frutto di una errata valutazione dei fatti da parte dell'Amministrazione resistente.

È chiaro, dunque, che il provvedimento è oltremodo contraddittorio e non vi è coerenza, neppure logica, tra i dati in possesso dall'Amministrazione e la conclusione alla quale è pervenuta.

Sarebbe opportuno comprendere in base a quale ragionamento l'Amministrazione resistente sia addivenuta ad una simile conclusione, considerato che anche dalla documentazione a corredo del procedimento in questione emergeva la totale estraneità della ricorrente a qualsiasi fatto.

Il Sig. Giudice adito non potrà non tenere in considerazione le risultanze del Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti, dai quali non risulta né la pendenza di procedimenti, né provvedimenti di condanna (**cf. doc 7 e doc. 8**).

Nella nota della Questura di Messina si legge: *"in ordine alla nota in oggetto, si comunica che a carico delle persone generalizzate, dall'interrogazione del sistema informativo interforze SDI, nulla risulta ad eccezione di ██████████. Sul suo conto emerge una segnalazione all'A.G., effettuata dal Commissariato P.S. di Montecatini Terme (PT) del 24.06.2021, per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.). Da ulteriori approfondimenti effettuati presso i componenti Uffici Giudiziari, nulla risulta dal Casellario Giudiziale e dal Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Pistoia"* (**cf. doc. 9**).

Con ulteriore comunicazione del 9 novembre 2024, la Questura di Messina (D.I.G.O.S.) comunicava alla Corte d'Appello di Messina quanto segue: *"In relazione a quanto in oggetto, si rappresenta che dagli ulteriori approfondimenti effettuati sul conto dei sopraccitati, nulla risulta dalla consultazione degli atti d'Ufficio e dalla visione dei certificati del Casellario Giudiziale e*



dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica di Messina. In merito alle risultanze del Sistema Informativo Interforze (SDI), rispetto a quanto segnalato con nota del 21.03.2024, non risultano ulteriori elementi di novità” (cfr. doc. 10).

L’Amministrazione non avrebbe potuto determinarsi in tal senso e quindi non procedere all’assunzione della candidata **SOLO sulla base di una segnalazione di fatti non accertati** e neppure alla stessa contestati.

La ricorrente non è mai stata autrice di episodi di maltrattamenti, men che meno nei confronti di familiari, così come la stessa non ha mai avuto alcuna notizia dei presunti fatti segnalati.

L’Amministrazione resistente non avrebbe dovuto operare alcun automatismo casistico, ma avrebbe dovuto inquadrare la specifica situazione, tenendo conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo della candidata.

A ben vedere, la mancata assunzione s’appalesa connotata da un anomalo automatismo, e quindi caratterizzata da una insufficiente valutazione e motivazione, avendo tenuto in considerazione solo la segnalazione, avendo dato per certo la fondatezza dei fatti segnalati, senza che vi sia stato alcun concreto accertamento.

Anche per tale motivo gli atti impugnati dovranno essere annullati.

3). RISARCIMENTO DEL DANNO.

L’Amministrazione resistente dovrà essere condannata anche al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra Famà.

Infatti, in caso di riconoscimento del diritto all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, la Suprema Corte di Cassazione ammette l’azione risarcitoria per i compensi perduti, in presenza di mora dell’amministrazione (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 4 agosto 2020, n. 16665).

Il Ministero della Giustizia va, quindi, condannato a pagare alla ricorrente la somma pari alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado (primo atto di richiesta risarcitoria fino alla effettiva ricostituzione del rapporto, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze alla costituzione del rapporto, al tallone mensile lordo previsto).

4). DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE, ANCHE IN VIA D’URGENZA, DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

In relazione a tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso appare assistito dal prescritto *fumus*



boni iuris, per cui merita accoglimento la domanda cautelare che si propone, di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

Invero, nelle more del giudizio, in mancanza della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, la ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di lavorare.

I provvedimenti impugnati, invero, ledono il diritto al lavoro della ricorrente (costituzionalmente garantito); e conseguentemente determinano gravissimi disagi a carico della stessa, oltre che patrimoniali, anche morali e psicologici, tipici delle persone prive di una adeguata collocazione nel mondo del lavoro, che non riescono a raggiungere la piena estrinsecazione della propria persona e che devono oltretutto garantire una esistenza dignitosa.

Sussiste, quindi, anche il *periculum in mora*, ai fini della tutela cautelare d'urgenza, giustificato dall'essere imminente l'inizio la fase dell'assunzione, ed il cui espletamento senza la partecipazione del ricorrente determinerebbe immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili ed irreparabili.

Il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per la ricorrente, di assumere l'incarico cui ha diritto, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.



In particolare, la Sig.ra Famà, a causa dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione subisce gravi disagi morali e psicologici, tipici delle persone escluse dal mondo del lavoro, che non riescono a raggiungere la piena estrinsecazione della propria persona.

Rebus sic stantibus, la ricorrente a causa del comportamento illegittimo della P.A. non solo è stata privata di un posto di lavoro, ma nel contempo ha visto la P.A., porre in essere comportamenti inequivocabili volti ad attribuire ad altri il posto che la ricorrente ha indubbiamente diritto di ricoprire.

È evidente la estrema gravità e l'urgenza richieste normativamente per la concessione della misura cautelare.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura

in cui la ricorrente chiede di essere reinserita in forza della proposizione del presente ricorso e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

In ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché in considerazioni dei termini decadenziali previsti per legge e dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia o sul sito del Centro Per l'Impiego della Regione Sicilia- Messina e/o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Tutto ciò premesso e considerato la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

C H I E D E

Che l'Onorevole Tribunale adito, previo espletamento degli incombeni di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:

1). In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati;



3). Nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e, conseguentemente:

a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione della ricorrente nell'area degli Operatori ex C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, prima fascia economica di accesso;

b) accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di legge per l'assunzione e/o la carenza di motivazione della sua esclusione, emettendo per l'effetto i conseguenti provvedimenti di condanna della P.A. all'assunzione e/o costituitivi del rapporto di lavoro, al fine della immissione in servizio della ricorrente, in esecuzione del giudizio di sua idoneità di cui al parere della Commissione esaminatrice;

3). Condanna l'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno in forma equivalente e pari al mancato guadagno, per le retribuzioni mensili, alla data di assegnazione dei posti del distretto della Corte di Appello di Messina, fino all'effettiva immissione in servizio, con le maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione e fatta salva la diversa determinazione di giustizia da parte del Tribunale adito;

4). Condannare l'amministrazione al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

5). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Salvis iuribus

Notazione fiscale: *Si dichiara che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio è indeterminato, ed ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che, per come attestato dalla parte con apposita dichiarazione che si allega al presente ricorso, la stessa non è tenuta al pagamento del contributo unificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115/2002.*

Sant'Agata di Militello, 6 marzo 2025

Avv. Antonino Araca

Avv. Massimo Miracola

